



**FONDO PENSIONE CREDEM**

Cassa di previdenza dei dipendenti  
del Gruppo Credito Emiliano

**REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI VOLONTARI DEGLI  
ADERENTI E PER LA PROSECUZIONE DELLA  
CONTRIBUZIONE OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA'  
PENSIONABILE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 07/03/2024*

## ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento la Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 4 e 11, di cui al D.Lgs. 252/05 in materia di contribuzione volontaria e di prosecuzione della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

## ARTICOLO 2 – VERSAMENTI VOLONTARI

2.1 – È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente o dell'aderente che abbia cessato il rapporto di lavoro con la società socia prima del raggiungimento dei requisiti della prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza di effettuare versamenti volontari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 3, dello Statuto.

2.2 – E' altresì fatta salva la facoltà dell'aderente di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, dello Statuto.

2.3. – I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere effettuati con modalità *una tantum* (una volta all'anno).

2.4. - Nel caso in cui il versamento sia effettuato dall'aderente dopo la chiusura del rapporto di lavoro con una società socia, questo determina un cambio della tipologia di adesione che si trasforma da collettiva ad individuale; in conseguenza di ciò se l'aderente vuole richiedere successivamente il riscatto di quanto accumulato presso la Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - deve dimostrare di non svolgere attività lavorativa al momento della domanda, oppure di trovarsi in un'altra delle condizioni che permettono il riscatto della posizione previdenziale (es. invalidità, pensionamento). L'attestazione dello stato di inoccupazione dovrà essere dimostrato tramite certificazione degli uffici per l'impiego o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio come previsto dall'Autorità di Vigilanza.

## ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA *UNA TANTUM* DA PARTE DELL'ADERENTE

3.1 – L'aderente che intenda effettuare il versamento *una tantum* di cui al precedente art. 2 dovrà eseguire il relativo bonifico (l'ordinante dovrà essere l'aderente stesso) ed inviare via mail a [casprev@credem.it](mailto:casprev@credem.it) la relativa contabile e la comunicazione di versamento (occorre utilizzare il "Modulo versamento una tantum" scaricabile dalla sezione "Documentazione" dell'area riservata o dalla sezione "Moduli" del sito [www.fondopensionecredem.it](http://www.fondopensionecredem.it)).

3.2 - Per poter procedere all'investimento del versamento nello stesso mese di effettuazione, è necessario che l'aderente adempia alle formalità di cui all'articolo precedente, entro e non oltre la scadenza (valuta beneficiario bonifico) del 25 di ogni mese (o precedente se festivo) ed i versamenti ricevuti saranno valorizzati entro l'ultimo giorno utile del mese stesso.

3.3 – Nel caso in cui le formalità del punto 3.1 dovessero pervenire alla Cassa oltre il termine stabilito di cui al comma 3.2 saranno prese in considerazione il mese immediatamente successivo.

3.4 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato alla "Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - Fondo Pensione", via Emilia San Pietro, 4, Reggio Emilia (RE), sul conto aperto presso BNP Paribas Milano codice IBAN: **IT50E034790160000800898100**.

3.5 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "**contributi volontari previdenziali**", **seguita dal codice fiscale dell'aderente**.

## ARTICOLO 4 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

4.1 – I versamenti di cui all'art. 2 saranno investiti nella stessa percentuale e negli stessi comparti in cui confluiscono i contributi di cui all'art. 6 comma 3, dello Statuto.

## ARTICOLO 5 – DEDUCIBILITA' VERSAMENTI VOLONTARI

5.1 – I versamenti di cui all'art. 2 se effettuati entro il limite annuo di 5164,57 euro potranno essere portati in deduzione, nei limiti di importo sopraevidenziati, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al primo gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro.